

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1289

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

**e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GUARINO)

**di concerto col Ministro delle tesoro**

(BARUCCI)

**e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ANDREATTA)

*(V. Stampato Camera n. 2538)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'8 giugno 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
9 giugno 1993*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19  
aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle  
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

---

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

## ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DE-  
CRETO-LEGGE 19 APRILE 1993, N. 113*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: «per l'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1993 e 1994»;*

*al comma 2, le parole: «Per l'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 1993 e 1994»;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 1993 e 1994»; e al terzo periodo, le parole: «per l'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1993 e 1994»;*

*al comma 4, le parole da: «le società in liquidazione che abbiano cessato» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «le società in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all'articolo 2544 del codice civile. Il diritto annuale per le società di persone è determinato nella misura di lire 250.000»;*

*al comma 5, le parole: «in lire 110.560 milioni per l'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994»; e le parole: «stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».*

*Decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1993.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Interventi finanziari a favore delle camere di commercio,  
industria, artigianato e agricoltura**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire la programmazione delle relative attività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per l'anno 1993, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991.

2. Per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Interventi finanziari a favore delle camere di commercio,  
industria, artigianato e agricoltura**

Articolo 1.

1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, **per ciascuno degli anni 1993 e 1994**, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991.

2. **Per ciascuno degli anni 1993 e 1994**, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

n. 68. Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

3. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1993, dell'importo di lire 3.500 milioni.

4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte che alla data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli alloggi ed esaurito l'oggetto sociale. Sono prorogate per il 1993 le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 110.560 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO - GUARINO - BARUCCI - AN-  
DREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

legge 19 marzo 1993, n. 68. Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

3. **Per ciascuno degli anni 1993 e 1994** è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, **per ciascuno degli anni 1993 e 1994**, dell'importo di lire 3.500 milioni.

4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte che alla data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, **le società in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all'articolo 2544 del codice civile. Il diritto annuale per le società di persone è determinato nella misura di lire 250.000.**

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 110.560 milioni **per ciascuno degli anni 1993 e 1994**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, **ai fini del bilancio triennale 1993-1995**, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.